

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Servizio Provinciale UREGA di RG/SR
Sezione di Siracusa

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Pachino (SR).

CUP: H99D17000890004 - C.I.G.: 710747276F

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

VERBALE DI PROCEDURA APERTA del 12 ottobre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 12 (dodici) del mese di ottobre alle ore 10,15, presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione provinciale di Siracusa, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente arch. Salvatore Martinez, dal Vicepresidente supplente, ex art. 9 c. 24 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal funzionario dell'ente appaltante ing. Corrado Avarino; svolge la funzione di verbalizzante il dott. Mario Parlavecchio funzionario direttivo dell' U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Siracusa (nomina del 19/09/2017 prot. UREGA SR n.8561);

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta pubblica.

E' presente l'avv. Palermo Marco Pasquale Antonio delegato dall'impresa "Dusty s.r.l." giusta delega del 19/09/2017, riconosciuto a mezzo Tesserino dell'ordine degli avvocati allegato alla delega.

La commissione acquisisce e prende atto preliminarmente, dall'ing. Avarino, della copia della determinazione del responsabile dell'Ufficio Ecologia n.644 del 12/06/2015 con la quale, vista l'ordinanza sindacale n.27 del 12/06/2015 (unitamente acquisita insieme alla nota Ufficio Ecologia del Comune di Pachino prot. n. 17626 del 10/06/2015), dichiara la risoluzione del contratto stipulato dal Comune di Pachino con l'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. relativamente al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, trasporto e spazzamento del territorio dello stesso Comune.

Successivamente l'avv. Palermo chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione:

"Ad integrazione della precedente dichiarazione resa nella

seduta di gara del 09/10 ultimo scorso, con riferimento all'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. si rappresenta che la dichiarazione resa da quest'ultimo in ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 80 Comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. risulta reticente anche in considerazione di quanto si evince dall'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.27 del 12/06/2015 del Comune di Pachino - Stazione appaltante della presente procedura di selezione ad evidenza pubblica.

Invero, dall'ordinanza sopracitata si apprende di una ulteriore risoluzione anticipata del rapporto contrattuale tra l'impresa in parola ed il comune di Pachino causata da una abituale deficienza e negligenza dell'impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. nello svolgimento del servizio appaltato. Sul punto preme ricordare che il contraddittorio previsto nel nuovo codice degli appalti, ai fini dell'accertamento della carenza sostanziale dei requisiti di ammissione alla gara, e ribadito nelle linee guida dell'Anac, riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale. Solo in questo caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti (si veda Cons. Stato sez. III del 05/09/2017 n.4192). "A fortiori" pertanto si reitera la richiesta di esclusione dell'Impresa Ecologica Busso Sebastiano s.r.l. ed alla luce di quanto sopra rappresentato si invita codesta onorevole Commissione di gara a porre in essere le conseguenti determinazioni del caso".

La Commissione prende atto della superiore dichiarazione e, dopo l'esame degli atti, da mandato al RAG di comunicare al RUP, allegando il presente verbale, affinché provveda agli adempimenti, alle pubblicazioni e alle comunicazioni di cui all'art.29, commi 1 e 2 e art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 (fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ex art. 81 del D.Lgs. 50/2016 richiamate nell'art. 9 comma 20 della LR 12/2011) e al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, le determinazioni della Commissione di gara ex art. 9 commi 7 e 20 della LR 12/2011 che di seguito si riportano, assunte sulla scorta di quanto contenuto nella busta A, in ordine all'esclusione delle imprese dalla procedura di affidamento, all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese seguenti :

N.		DITTA
4	SINGOLA	IMPRESA ECOLOGICA BUSSO SEBASTIANO SRL
DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE ESCLUSA per quanto di seguito esposto:		
<p>La commissione tenuto della documentazione acquisita e di quanto in precedenza riportato, considerato che l'art. 80 comma 5 lett. c) del codice impone ai concorrenti di dichiarare almeno le fattispecie descritte nella stessa lettera c) secondo periodo. Considerato anche che l'eventuale contraddittorio per verificare nel merito la sussistenza o meno dei gravi illeciti professionali è possibile solo nel caso in cui le fattispecie sopra evidenziate (lett. c) secondo periodo) siano dichiarate dal concorrente e che viceversa consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante non appare ragionevole. Rilevato che, in caso contrario, si incentiverebbe una condotta "non trasparente" delle concorrenti, che non avrebbero alcun interesse a dichiarare fin dall'inizio i "pregiudizi", rendendo possibile la violazione del principio di trasparenza e di lealtà che deve invece permeare tutta la procedura di gara. Tutto ciò premesso e rilevato esclude la concorrente dalla gara per violazione di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. C). Al fine di consentire al concorrente la piena conoscenza delle motivazioni di esclusione il RUP alleggerà alla relativa comunicazione il presente verbale e quello della seduta del 09/10/2017.</p>		

N.		DITTA
5	SINGOLA CON AUSILIARIA	LOVERAL SRL SOCIETA' UNIPERSONALE TEKNOSERVICE SRL
DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE ESCLUSA per quanto di seguito esposto:		
<p>La commissione ha acquisito in data odierna copia delle annotazioni presenti nel casellario informatico ANAC relative alle imprese (in quanto in data 09/10/2017 non era possibile scaricare la stessa annotazione per malfunzionamento del sistema informatico): Loveral s.r.l. società unipersonale e all'ausiliaria Teknoservice s.r.l. - PLICO N. 5. Risulta dalle annotazioni che l'impresa Loveral ha avuto risolto un precedente contratto di appalto di altro settore per gravi inadempienze contrattuali (Azienda Ospedaliera ospedali riuniti Papardo Piemonte deliberazione 1742 del 20/10/2011). Anche l'ausiliaria Teknoservice srl risulta avere avuto una risoluzione contrattuale, relativa ad un appalto analogo a quello</p>		

N.	DITTA
	<p>in gara (Comune S.Giorgio Ionico, comunicazione nota prot. 8672 dell'1/7/2013).</p> <p>Verificate nuovamente le dichiarazioni, entrambe le imprese non hanno fatto cenno alcuno a dette risoluzioni contrattuali, entrambe rientranti tra quelle di cui all'art. 80 comma 5 lettera c, omettendo pertanto le informazioni necessarie alla commissione per le valutazioni di competenza.</p> <p>Ciò rilevato, la commissione tenuto conto delle annotazioni presenti nel casellario informatico ANAC e di quanto in precedenza riportato, considerato che l'art. 80 comma 5 lett. c) del codice impone ai concorrenti di dichiarare almeno le fattispecie descritte nella stessa lettera c) secondo periodo. Considerato anche che l'eventuale contraddittorio per verificare nel merito la sussistenza o meno dei gravi illeciti professionali è possibile solo nel caso in cui le fattispecie sopra evidenziate (lett. c) secondo periodo) siano dichiarate dal concorrente e che viceversa consentire alle concorrenti di nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della stazione appaltante non appare ragionevole. Rilevato che, in caso contrario, si incentiverebbe una condotta "non trasparente" delle concorrenti, che non avrebbero alcun interesse a dichiarare fin dall'inizio i "pregiudizi", rendendo possibile la violazione del principio di trasparenza e di lealtà che deve invece permeare tutta la procedura di gara. Tutto ciò premesso e rilevato determina di escludere la concorrente dalla gara per violazione degli obblighi di quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. C).</p>

Il RAG specificherà che gli atti sono già disponibili presso questo UREGA.

La commissione, tenuto conto di quanto era stato precedentemente richiesto nel verbale del 9/10/2017 e presa visione della richiesta di integrazione inoltrata dal RAG all'impresa Loveral srl, incarica il RAG di comunicare alla stessa impresa che la richiesta di integrazione protocollo n. 0199937 del 10/10/2017, è revocata.

Alle ore 13,05 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni alle ore 9,30 del 23/10/2017.

Si restituiscono gli atti al RAG Geom. Sebastiano Caia per la relativa conservazione nell'armadio di sicurezza di cui l'Ufficio è dotato.

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE - Arch. Salvatore Martinez
 IL VICEPRESIDENTE - Ing. Maurizio Vaccaro
 IL COMPONENTE S.A. Ing. Corrado Avarino
 IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE Dott. Mario Parlavecchio